

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
89/C 200/01	Estratto mensile delle nomine effettuate dal Consiglio (Settore sociale)	1
	Commissione	
89/C 200/02	ECU	2
89/C 200/03	Rettifica (ECU)	3
89/C 200/04	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	3
89/C 200/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio	4
89/C 200/06	Modifica dell'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	5
	Corte di giustizia	
89/C 200/07	Sentenza della Corte (quarta sezione), del 13 luglio 1989, nelle cause riunite 80/79 e 205/81: Pirzio-Biroli contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti: agente dell'Associazione europea per la cooperazione (AEC) — Riconoscimento della qualità di dipendente della Commissione</i>)	6
89/C 200/08	Sentenza della Corte (quarta sezione), del 13 luglio 1989, nel procedimento 286/83: Alexis Albert ed altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Agenti dell'Associazione europea per la cooperazione (AEC) — Riconoscimento della loro qualità di dipendenti della Commissione a decorrere dalla data della loro assunzione da parte dell'AEC</i>)	6
89/C 200/09	Sentenza della Corte (quarta sezione), del 13 luglio 1989, nel procedimento 161/86: Andreas Jaeger contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Ex agente dell'Associazione europea per la cooperazione — Licenziamento</i>)	7
89/C 200/10	Sentenza della Corte (terza sezione), del 13 luglio 1989, nelle cause riunite 361 e 362/87: Luis Caturla Poch e Félix de la Fuente Pascual contro Parlamento europeo (<i>Dipendenti — Non ammissione ad un concorso interno</i>)	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
89/C 200/11	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	8
89/C 200/12	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo	9
89/C 200/13	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva	10

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Estratto mensile delle nomine effettuate dal Consiglio

(Settore sociale)

(89/C 200/01)

Comitato	Fine del mandato del comitato	GU contenente la nomina del comitato	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Titolare/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Organismo	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	22. 1. 1991	n. C 53 del 2. 3. 1989	sig. D. De Norre	Dimissioni	Membro	Datori di lavoro	Belgio	sig. D. Lanove	Confédération Nationale de la Construction	5. 6. 1989
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	22. 1. 1991	n. C 53 del 2. 3. 1989	sig. A. Donck	Dimissioni	Membro	Datori di lavoro	Belgio	sig. P. Rysman	Fédération des Entreprises de Belgique	5. 6. 1989

COMMISSIONE

ECU (*)

4 agosto 1989

(89/C 200/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4198	Peseta spagnola	130,163
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,5000	Scudo portoghese	173,916
Marco tedesco	2,07348	Dollaro USA	1,10645
Fiorino olandese	2,33870	Franco svizzero	1,78581
Sterlina inglese	0,675817	Corona svedese	7,09123
Corona danese	8,05771	Corona norvegese	7,62066
Franco francese	7,02207	Dollaro canadese	1,29698
Lira italiana	1491,93	Scellino austriaco	14,5985
Sterlina irlandese	0,777273	Marco finlandese	4,68249
Dracma greca	179,278	Yen giapponese	152,557
		Dollaro australiano	1,44313
		Dollaro neozelandese	1,85242

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Rettifica del valore dell'ECU pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
n. C 198 del 3 agosto 1989 a pagina 1**

(89/C 200/03)

Scudo portoghese:

anziché: «173,879»,

leggi: «173,888».

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(89/C 200/04)

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43*)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	3. 8. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	3. 8. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	3. 8. 1989	39,95 ECU/t

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio

(89/C 200/05)

In attuazione del regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente ⁽¹⁾, la Comunità ha concesso, tra il luglio 1987 e il dicembre 1988, contributi finanziari a favore delle seguenti iniziative:

- a) 11 progetti dimostrativi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (decisione della Commissione del 6 dicembre 1988, allegato I);
- b) 10 progetti a carattere incentivante ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (decisione della Commissione del 23 novembre 1988, allegato II).

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8.

ALLEGATO I

Progetto		Paese membro interessato	Durata del progetto	Sostegno finanziario della Comunità (in migliaia di ECU)
Numero	Titolo			
ACE88/DE/002/A11	Sviluppo di un nuovo sistema di sverniciatura a secco delle vernici, senza utilizzare solventi	R. f. di Germania	24 mesi	291
ACE88/IT/001/A61	Riduzione del carico inquinante delle acque reflue dei torchi per le olive mediante trattamenti chimici, fisici e biologici combinati con recupero di materie organiche per l'alimentazione degli animali e di un concentrato di enzimi pectinolitici	Italia	25 mesi	241
ACE88/GR/003/A61	Trattamento dei gas residui dell'essiccazione del pannello di pressatura delle olive	Grecia	12 mesi	40
ACE88/GR/004/A21	Riciclaggio del cromo come agente di conciaitura	Grecia	24 mesi	44
ACE88/FR/001/B11	Messa a punto di un sistema di recupero dei metalli inquinanti (cadmio) negli effluenti industriali	Francia	12 mesi	64
ACE88/FR/011/B51	Recupero di solventi mediante assorbimento su un velo di carbone attivo	Francia	12 mesi	78
ACE88/NL/007/B11	Recupero di nichel in acque di scarico industriali diluite mediante la tecnologia del reattore a pale	Paesi Bassi	18 mesi	147
ACE88/UK/004/B11	Eliminazione dello zinco, del cadmio e del piombo nelle polveri emesse dalle acciaierie elettriche	Regno Unito	24 mesi	522
ACE88/ES/006/B11	Recupero di alluminio e di sali nelle scorie delle fonderie di alluminio	Spagna	24 mesi	755
ACE88/ES/007/B11	Recupero di zinco, rame e nichel in soluzioni diluite mediante tecnologie EPPP	Spagna	24 mesi	128
ACE88/PO/002/B51	Recupero di fenoli nella fabbricazione di resine di formaldeide fenolica	Portogallo	24 mesi	55

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 13 luglio 1989

nelle cause riunite 80/79 e 205/81: Pirzio-Biroli contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

*(Dipendenti: agente dell'Associazione europea per la
cooperazione (AEC) — Riconoscimento della qualità di
dipendente della Commissione)*

(89/C 200/07)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nelle cause riunite 80/79 e 205/81, Pirzio-Biroli, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Roma (Italia), via Montori 15, rappresentato dall'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: A. van Solinge), avente ad oggetto il riconoscimento, al fine del calcolo della pensione del ricorrente, della qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo durante il periodo di occupazione del ricorrente presso l'Associazione europea per la cooperazione, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; C. N. Kakouris e Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *I ricorsi sono respinti.*

2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 153 del 20. 6. 1979.
GU n. C 191 del 31. 7. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 13 luglio 1989

nel procedimento 286/83: Alexis Albert ed altri contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

*(Dipendenti — Agenti dell'Associazione europea per la
cooperazione (AEC) — Riconoscimento della loro qua-
lità di dipendenti della Commissione a decorrere dalla
data della loro assunzione da parte dell'AEC)*

(89/C 200/08)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento 286/83, Alexis Albert e 181 altri dipendenti dell'Associazione europea per la cooperazione, tutti rappresentati ed assistiti dagli avvocati Edmond Lebrun e Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: Hendrik van Lier, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto una domanda di riconoscimento della qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo per i ricorrenti, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; C. N. Kakouris e Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 25 del 31. 1. 1984.

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 13 luglio 1989

nel procedimento 161/86: **Andreas Jaeger contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾*(Dipendenti — Ex agente dell'Associazione europea per la cooperazione — Licenziamento)*

(89/C 200/09)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento 161/86, Andreas Jaeger, ex agente dell'Associazione europea per la cooperazione, residente in Roma (Italia), via di Villa Ruffo, 27, rappresentato ed assistito dall'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Catherine Wolter, 4, rue Lemire, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: Hendrik van Lier, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto essenzialmente l'annullamento del provvedimento di licenziamento del ricorrente, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; C. N. Kakouris e Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 206 del 16. 8. 1986.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 13 luglio 1989

nelle cause riunite 361 e 362/87: **Luis Caturla-Poch e Félix de la Fuente Pascual contro Parlamento europeo** ⁽¹⁾*(Dipendenti — Non ammissione ad un concorso interno)*

(89/C 200/10)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nelle cause riunite 361 e 362/87, Luis Caturla-Poch e Félix de la Fuente Pascual, dipendenti del Parlamento europeo, rappresentati dall'avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, assistiti dall'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. May, 31, Grand-Rue, contro il Parlamento europeo (agenti: Francesco Pasetti Bombardella e Manfred Peter, assistiti dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli n. LA/103 per coprire i posti di capo divisione dei servizi di traduzione spagnolo e portoghese, con cui essi sono stati esclusi dall'elenco degli idonei e, in subordine, l'annullamento di tutte le operazioni del concorso di cui trattasi, la Corte (terza sezione), composta dai seguenti signori: F. Grévisse, presidente di sezione; J. C. Moitinho de Almeida e M. Zulleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *I ricorsi sono respinti.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 2 del 6. 1. 1988.
GU n. C 8 del 13. 1. 1988.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

COM(89) 302 def. — SYN 198

(Presentata dalla Commissione il 14 luglio 1989)

(89/C 200/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con l'adozione, in data 24 novembre 1986, della direttiva 86/609/CEE⁽¹⁾, concernente la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il Consiglio ha adottato altresì norme comuni che recepiscono i principi, gli obiettivi e le disposizioni principali della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, adottata a Strasburgo il 18 marzo 1986;

considerando che la convenzione riguarda settori che rientrano nella competenza della Comunità;

considerando che il 19 febbraio 1987 la Comunità ha firmato la convenzione europea;

considerando che la succitata convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri del Consiglio d'Europa e delle Comunità europee, a norma dell'articolo 31 della stessa;

considerando necessario che la Comunità approvi la convenzione;

considerando che gli elementi che precedono si riferiscono ad obblighi della Comunità in forza dei quali il Consiglio è tenuto a approvare la convenzione;

considerando che con risoluzione del 24 novembre 1986⁽²⁾ il Consiglio ha invitato gli Stati membri che non avessero ancora sottoscritto la convenzione europea, di sottoscrivere quanto prima tale convenzione nell'esercizio delle loro rispettive competenze;

considerando che talune disposizioni della convenzione, e precisamente l'articolo 19, richiedono provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri;

considerando quindi necessario che gli Stati membri ratifichino la convenzione nell'esercizio delle loro rispettive competenze;

considerando che le disposizioni della convenzione europea sono vincolanti per gli Stati membri in tutti i loro elementi;

considerando opportuno che la presentazione dello strumento di approvazione della Comunità e degli strumenti di ratifica degli Stati membri avvenga simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, adottata il 18 marzo 1986 a Strasburgo.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

(¹) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

(²) GU n. C 331 del 23. 12. 1986, pag. 1.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede in nome della Comunità europea al deposito dello strumento di approvazione della convenzione presso il segretariato generale del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 31 della convenzione.

Articolo 3

Gli Stati membri che non hanno ancora firmato la convenzione europea di cui all'articolo 1, primo comma, la firmeranno il più rapidamente possibile e comunque prima del 1° aprile 1990.

Gli Stati membri che, pur avendo firmato la convenzione europea di cui all'articolo 1, primo comma, non l'hanno ancora ratificata prenderanno i provvedimenti necessari

affinché la Comunità e gli Stati membri possano procedere, prima del 1° agosto 1990, al deposito se possibile simultaneo, dei rispettivi strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione.

Prima del 1° luglio 1990, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione la decisione di accedere alla convenzione o di ratificarla ovvero, la probabile data di assolvimento di tali procedure. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione fisserà un termine per il deposito simultaneo di tali strumenti, termine che dovrà comunque essere anteriore al 1° agosto 1990.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

COM(89) 342 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 1989)

(89/C 200/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la peste suina africana è presente in Portogallo da molti anni;

considerando che, con decisione 86/649/CEE del Consiglio (*) è stato concesso un contributo finanziario per un periodo di cinque anni;

considerando che, con decisione 87/526/CEE della Commissione (?), è stato approvato il piano potenziato di eradicazione della peste suina africana presentato dal Portogallo;

considerando che gli sforzi compiuti hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia ma che i mezzi impiegati devono essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così al completamento del mercato interno;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo supplementare per le spese connesse al proseguimento e al potenziamento del programma di eradicazione avviato nel 1987;

considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già avviata;

considerando che, per favorire la realizzazione del programma di eradicazione sarebbe opportuno stabilire una serie di modalità per la concessione di un anticipo parziale del contributo comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/649/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La Comunità rimborsa:

— il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino;

(*) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.

(?) GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 35.

- il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute anteriormente al 1° gennaio 1989;
- il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 1989».

2. All'articolo 7 è aggiunto il seguente testo al termine del paragrafo 1:

«Tuttavia, a decorrere dal 1989, i pagamenti possono essere anticipati, nei limiti degli stanziamenti disponibili, fino al 35 % dell'importo del rimborso annuo previsto, a condizione che le autorità portoghesi presentino alla Commissione i documenti giustificativi corrispondenti.»

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

COM(89) 349 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 luglio 1989)

(89/C 200/13)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/88 ⁽²⁾, ogni Stato membro produttore deve costituire un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, per meglio garantire una corretta ed efficace applicazione di tutta la normativa comunitaria vigente nell'insieme del settore, è opportuno prevedere la possibilità di affidare alle agenzie, oltre ai controlli e alle azioni sopra menzionati, anche i controlli previsti in materia di aiuti al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento;

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il paragrafo 2 è modificato come segue:

1. Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre incaricare l'agenzia:

- di eseguire i controlli previsti in materia di aiuto al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento;
- di svolgere indagini particolari».

2. Al secondo comma, il testo dell'ultimo trattino è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
(versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- la possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

UNE EUROPE SANS FRONTIÈRES OBJECTIF 1992

Le grand marché intérieur 1992 — objectif pour politiciens, défi pour l'économie.

Il ne se passe pas de jour sans que les médias ne se fassent abondamment l'écho des chances et des risques du grand espace sans frontières que doivent constituer les pays de la Communauté européenne.

Ils expriment tant l'espérance d'une nouvelle et plus complète croissance économique que les craintes d'une insuffisante préparation devant cet événement.

Le bien-fondé des espérances est démontré par un rapport rédigé sous la conduite de M. Paolo Cecchini, ancien directeur-général de la Commission des Communautés européennes (Europe 1992).

Comment répondre aux craintes? C'est le sujet d'une série d'études fondamentales rédigées par les experts qui ont travaillé avec M. Cecchini. Elles sont publiées par l'Office des publications sous le titre général: **Le Coût de la non-Europe**. Sous ce titre de série apparaissent les différents volumes suivants:

Vol. 1 Basic studies: Executive summaries 576 p.	53,25 écus
Vol. 2 Studies on the economics of integration 652 p.	57,00 écus
Vol. 3 The completion of the internal market — A survey of European industry's perception of the likely effects 306 p.	25,50 écus
Vol. 4 Border-related controls and administration formalities — an illustration in the road haulage sector 280 p.	22,50 écus

Vol. 5 Part A + B: Public-sector procurement 830 p.	120,00 écus
Vol. 6 Technical barriers in the EC: An illustration by six industries 242 p.	21,00 écus
Vol. 7 Obstacles to transborder business activity 154 p.	12,75 écus
Vol. 8 Business services 140 p.	13,50 écus
Vol. 9 Financial services 494 p.	120,00 écus
Vol. 10 The benefits of completing the internal market for telecommunication and equipment services in the Community 197 p.	17,25 écus
Vol. 11 The EC 92 automobile sector 350 p.	27,75 écus
Vol. 12 Part A + B: Foodstuffs industry 752 p.	120,00 écus
Vol. 13 Produits de construction (FR only) 168 p.	21,75 écus
Vol. 14 The textile clothing industry 256 p.	21,75 écus
Vol. 15 The pharmaceutical industry 182 p.	13,50 écus
Vol. 16 The internal markets of North-America — Fragmentation and integration in the US and Canada 176 p.	13,50 écus
Prix de la collection complète:	360,00 écus



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg